

SEZIONE IV IL CODICE ETICO

1.1. Premessa.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. è una società di calcio professionistico associata alla Lega Italiana Calcio Professionistico (in seguito: "Lega").

La Lega ha elaborato un Codice Etico che annovera, tra i suoi destinatari, le società professionistiche associate (v. art. 1.1 "*Ambito di applicazione e destinatari del Codice*") e che, pertanto, è da considerarsi integralmente richiamato dal presente Codice in tutte le sue parti, ivi compreso il "*Manifesto per il Rispetto*".

Il presente Codice Etico (in seguito: "Codice") si declina in un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l., nell'ottica di renderne trasparente l'attività e di indirizzarne lo svolgimento al rispetto dei principi e dei valori ispiratori del Codice Etico della Lega e, più in generale, al rispetto dei principi ispiratori dell'ordinamento giuridico sportivo e delle leggi statali.

1.2. Ambito di applicazione.

Il Codice è vincolante per l'Amministratore Unico, il Sindaco, i dirigenti, il personale tecnico tesserato, i calciatori professionisti, i dipendenti ed i collaboratori, i fornitori, i partner in relazioni d'affari, i consulenti e, in generale, per quanti cooperano con l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. o forniscono alla stessa beni o servizi.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. coopera attivamente e pienamente con le Autorità sportive e statali.

1.3. Comportamenti non etici.

Non sono etici i comportamenti posti in essere da chiunque – singolo od organizzazione – per conto dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l., che costituiscono violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti rapporti sociali e commerciali, così come previsti e disciplinati da leggi e regolamenti vigenti.

Non sono etici i comportamenti contrari alle norme ed agli atti federali e che comunque costituiscono violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità.

L'assunzione di tali comportamenti compromette i rapporti tra l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. ed i soggetti responsabili delle condotte non etiche.

1.4. La struttura del Codice.

Il Codice è costituito da:

- principi generali, che definiscono i principali valori di riferimento a cui si attiene l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. per il compimento delle proprie attività;
- regole di comportamento alle quali l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. e gli altri soggetti cui si applica il presente Codice, nel rispetto dei principi generali, devono attenersi allo scopo di prevenire rischi di comportamento non etici;
- modalità di attuazione del Codice.

PRINCIPI GENERALI

2.1. Rispetto delle norme.

Nell'ambito delle rispettive attività, l'Amministratore Unico, il Sindaco, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, tutte le norme dell'ordinamento sportivo, il Codice Etico della Lega, il presente Codice, i regolamenti interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. condanna l'utilizzo, anche spontaneo, di sostanze stupefacenti o dopanti.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. può giustificare una condotta violativa delle suddette norme.

2.2. Eguaglianza e imparzialità.

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori esterni ed interni, l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, razza, preferenze sessuali, stato di salute, nazionalità, opinioni politiche, credenze religiose.

2.3. Conflitti di interesse.

Nell'espletamento di qualsiasi attività di interesse dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. devono sempre essere evitate le situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o possano apparire, in conflitto di interesse.

Sussiste un conflitto di interesse sia nel caso in cui un amministratore, un dirigente, un dipendente o un collaboratore dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. tenga una condotta attiva o omissiva finalizzata ad ottenere un vantaggio personale o comunque sia portatore, anche per conto del coniuge, del convivente, dei parenti ed affini, di un interesse diverso da quello del buon andamento dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. ed, in generale, di quello pubblico.

Tutti i dipendenti hanno il dovere di segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche solo apparente o potenziale, al proprio superiore gerarchico astenendosi dall'adottare decisioni, partecipare ad attività o emettere pareri. Sull'astensione decide il superiore gerarchico.

2.4. Riservatezza.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione del titolare e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

L'Amministratore, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. devono uniformare il proprio comportamento alla massima riservatezza anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Tutti coloro che, in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti di servizio, hanno la materiale disponibilità di informazioni confidenziali e rilevanti sono tenuti a non abusare di tale privilegio informativo.

2.5. Risorse umane.

I dipendenti ed i collaboratori dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. costituiscono patrimonio della Società.

Per tale motivo la Società tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere l'esperienza e il patrimonio di conoscenza di ciascun dipendente e collaboratore.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, assicura condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e cura la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.

2.6. Correttezza nei rapporti con i dipendenti.

All'interno dei rapporti gerarchici, l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. garantisce che l'esercizio del principio di autorità non sia lesivo della dignità, della professionalità e della autonomia del dipendente.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. opera le proprie scelte organizzative salvaguardando il valore professionale dei dipendenti.

2.7. Trasparenza e completezza dell'informazione.

Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'A. C. Perugia Calcio S.r.l., gli stakeholders siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione dei contratti, l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste ed elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile.

Nel redigere qualsiasi comunicazione destinata ai terzi, l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. pone la massima attenzione all'uso delle lingue e di un linguaggio semplice e di facile comprensione.

2.8. Trasparenza della contabilità.

La contabilità dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. è tenuta ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno.

In particolare, la Società è tenuta a far sì che ogni operazione e transazione sia tempestivamente e correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché, ove richiesto, debitamente autorizzata e verificata.

Per ogni operazione o transazione effettuata, l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. è altresì tenuta a conservare e a rendere disponibile, conformemente alle norme applicabili, adeguata documentazione di supporto al fine di consentire:

- a) l'accurata registrazione contabile;

b) l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;

c) l'agevole ricostruzione formale e cronologica;

d) la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità, nonché l'individuazione dei differenti livelli di responsabilità.

Nel caso in cui i dipendenti dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili, o nelle documentazioni di supporto, devono riferirne tempestivamente al proprio superiore gerarchico, ovvero, in caso di impossibilità, all'Organismo di Vigilanza della società.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. promuove l'avvio di programmi di formazione e di aggiornamento al fine di rendere edotto il proprio personale in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, prescrizioni interne, ecc.) che presiedono alla formazione e alla gestione della documentazione contabile.

2.9. Controllo interno.

L' A. C. Perugia Calcio S.r.l. promuove e richiede, ad ogni livello, il pieno rispetto dei processi di controllo interno, quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale e per l'osservanza della normativa vigente e dei principi di cui al presente Codice.

Per controllo interno si intende l'insieme di tutti i processi e strumenti adottati dall'A. C. Perugia Calcio S.r.l. allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività aziendali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

2.10. Tutela dell'ambiente.

Tutte le attività poste in essere dall'A. C. Perugia Calcio S.r.l. sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri dipendenti, collaboratori e fornitori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di ciascuno.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1. Attività degli organi sociali e dell'alta direzione.

L'attività degli organi sociali dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. è improntata al pieno rispetto delle regole fissate dalla legislazione statale e dalla legislazione sportiva vigenti.

I componenti degli organi sociali sono tenuti al rispetto del presente Codice, conformando la propria attività a valori di lealtà, correttezza e probità.

3.2 Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Unico dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. con apposita delibera ha istituito l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico o collegiale, collocato in posizione verticistica, che riporta direttamente all'Amministratore Unico i risultati dell'attività, eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi.

L'Organismo di Vigilanza, oltre ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dall'Amministratore Unico, verifica l'uniforme applicazione del presente Codice anche sulla base delle informative ricevute.

3.3 Regali, omaggi, benefici e altre utilità.

Agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. è vietato, nei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, dare o promettere denaro o altra utilità sotto qualsiasi forma, sia che la condotta venga realizzata nell'interesse esclusivo del soggetto agente, sia che venga posta in essere a vantaggio o nell'interesse della Società.

È altresì vietato dare o promettere denaro o altra utilità ovvero effettuare qualsiasi forma di regalo, omaggio, o concedere benefici agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di altra società o ente affinché compiano od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, fatto salvo il caso in cui tali forme di regalo, omaggio o beneficio siano di modico valore e rientrino nelle ordinarie prassi e consuetudini.

L'Amministratore Unico, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. che, in ragione dell'attività svolta in favore della Società o della loro funzione, ricevono la dazione o la promessa di denaro o altra utilità ovvero regali, omaggi o benefici in qualsiasi forma sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco o comunque al proprio superiore gerarchico, il quale provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni agli organi di controllo interni.

3.4. Selezione del personale.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Codice delle Pari Opportunità.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. assicura il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori aventi diritto all'avviamento obbligatorio, garantendo loro il necessario supporto ai fini di un pieno e gratificante svolgimento dell'attività lavorativa.

Tutti coloro i quali vengono coinvolti nel processo di selezione del personale, tesserato e non, sono tenuti ad evitare ogni situazione che possa determinare conflitti di interesse, favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo (in particolare verso dipendenti o ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega con cui si intrattengono o si sono intrattenuti rapporti di lavoro, o verso decisori pubblici).

3.5. Doveri del personale.

Il personale dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. è obbligato a rispettare il Codice e ad attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge e dei principi di integrità, imparzialità, correttezza, lealtà, fedeltà e buona fede, nonché a quelli esplicitati nel Codice Etico della Lega e che qui si intendono richiamati.

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno della Società per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l.

In materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, si sottolineano gli obblighi, gravanti sui lavoratori, previsti dettagliatamente dal D.Lgs. 81/2008 all'art. 20.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al Direttore Generale e/o direttamente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti contrastanti con il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dall'A. C. Perugia Calcio S.r.l. ai sensi del Decreto, o con il contenuto dei contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice.

Nel caso in cui vengano impartite dai rispettivi responsabili aziendali compiti contrastanti con la suddetta disciplina normativa, la segnalazione dovrà essere inviata direttamente all'Organismo di Vigilanza all'uopo nominato.

3.6. Utilizzo dei beni aziendali.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni loro affidati per espletare i propri compiti nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico statale e sportivo.

L'utilizzo delle autovetture aziendali e di tutti i beni ed i servizi di cui è assicurata a ciascuno la disponibilità in ragione delle funzioni affidate dall'A. C. Perugia Calcio S.r.l. è rigorosamente limitato alle necessità aziendali. L'uso personale è possibile esclusivamente nei casi, nei modi e nei limiti in cui esso sia consentito dalle normative interne.

Il personale dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. utilizza gli strumenti informatici nei limiti e ai soli fini dello svolgimento delle proprie mansioni.

Il personale è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della Società.

Il personale è altresì tenuto a non comunicare le proprie password di accesso al sistema informatico o a banche dati esterne, a prestare la massima attenzione ed il

massimo impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di strumenti informatici.

3.7. Tutela della riservatezza.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che solo le persone autorizzate possano venirne a conoscenza nonché il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy.

Il personale è tenuto ad attenersi alle disposizioni in materia di privacy contenute nelle leggi vigenti, nei regolamenti ed in altre disposizioni interne.

3.8. Gestione delle informazioni.

Il personale è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle leggi ed ai regolamenti ed a farne uso esclusivamente nei limiti degli scopi per cui sono state acquisite.

Il personale deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli, adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative a tutela della privacy.

3.9. Conflitto di interessi.

Ciascun dipendente e ciascun collaboratore è tenuto a evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie attività.

Nel caso in cui si manifesti un conflitto di interesse, ciascun dipendente e ciascun collaboratore è tenuto a darne comunicazione al responsabile dell'ufficio e/o dell'unità organizzativa alle cui dipendenze opera, se lavoratore dipendente, ovvero con cui collabora, se collaboratore, o, sempre se dipendente, al diretto superiore gerarchico, che provvederà ad informare, ove necessario, il Direttore Generale.

3.10. Rapporti con gli interlocutori esterni.

I rapporti dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.

3.11. Relazioni con i propri sostenitori.

Il primo fondamentale scopo per la Società è dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive attraverso la valorizzazione del proprio brand ed il mantenimento di una organizzazione sportiva di livello elevato.

Questa finalità deve essere perseguita all'insegna dell'etica sportiva e del rispetto dei principi etici.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. instaura con i propri sostenitori un rapporto improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. si impegna a ridurre al minimo i disagi per i propri sostenitori e per le altre parti interessate, in caso di disservizi che si verificano per causa di forza maggiore.

I destinatari del Codice devono operare con diligenza, accuratezza e professionalità al fine di fornire servizi di elevato livello qualitativo.

La Società tutela la privacy dei propri sostenitori (abbonati, non abbonati) e dei sostenitori ospiti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

3.12. Rapporti con i fornitori ed i consulenti esterni.

La Società si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori e consulenti che operano in conformità alla normativa vigente e alle regole previste nel presente Codice.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Nella selezione l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. adotta criteri oggettivi e trasparenti e non preclude a nessuna impresa, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa.

Nella selezione del fornitore l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. deve, altresì, tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore deve essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede ed avvenire nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui il fornitore, nello svolgimento della propria attività, adotti comportamenti non in linea con il presente Codice, l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a risolvere i rapporti in essere o comunque precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

3.13. Collaborazione con le autorità pubbliche di vigilanza.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. instaura rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza improntati alla lealtà, al rispetto della legge e alla reciproca collaborazione

al fine di assicurare il rispetto degli interessi degli stakeholders e garantire il corretto e completo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

A tal fine, nelle comunicazioni alle suddette autorità (ad es. Guardia di Finanza, ASL, ispettorato del lavoro, organi di polizia giudiziaria, G.O.S., F.I.G.C., COVISOC, ecc.) previste dalla legge o dalle norme dell'ordinamento sportivo è vietato esporre fatti materiali non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazioni) ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

3.14. Settore giovanile.

Il principale obiettivo di tutti gli operatori del settore giovanile è la promozione dei valori positivi dello sport e in particolar modo del fair play. A tal fine tutti i dipendenti, collaboratori, giocatori e tutte le persone che lavorano nell'ambito del settore giovanile si impegnano al rispetto dei principi, degli obblighi e dei divieti generali sopra riportati e di quelli specifici qui enunciati.

Tutti devono vigilare costantemente sui minorenni loro affidati, evitando che gli stessi restino senza sorveglianza, nei limiti della propria responsabilità.

Le relazioni con i ragazzi devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale.

Non è tollerata nessuna forma di abuso, sia essa morale o fisica.

Non è tollerata alcuna condotta che anche solo indirettamente possa favorire o comunque non impedire la pratica del doping o che possa implicare, anche indirettamente, l'abuso e lo sfruttamento commerciale dei minori.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

4.1. Rilevazione delle violazioni del Codice.

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire, scoprire e denunciare tempestivamente comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca nell'interesse della Società o si rapporti con essa ovvero ad eliminare le relative situazioni di rischio.

4.2. Segnalazione delle violazioni del Codice – istruttoria dell'Organismo di Vigilanza.

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni all'A. C. Perugia Calcio S.r.l. sono tenuti a segnalare per iscritto le eventuali inosservanze al presente Codice.

Le segnalazioni vanno presentate all'Organismo di Vigilanza, secondo apposite modalità previste dalle procedure interne.

L'A. C. Perugia Calcio S.r.l. si impegna a tutelare gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro, e a mantenerne riservata l'identità, salvo specifici obblighi di legge.

Di conseguenza l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. favorisce le segnalazioni spontanee e, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, garantisce che il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. I Dirigenti hanno l'obbligo di tutelare il dipendente che segnala illeciti.

L'Organismo di Vigilanza può effettuare verifiche di propria iniziativa per accertare il rispetto del presente Codice.

L'Organismo di Vigilanza svolge una propria istruttoria in ordine alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ovvero a qualunque circostanza dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Codice.

L'Organismo di Vigilanza ascolterà separatamente l'autore della segnalazione e il soggetto responsabile della pretesa violazione. Le segnalazioni che risultino palesemente infondate sono soggette a sanzioni.

Nel caso in cui il soggetto responsabile della violazione sia un dipendente dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l., l'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione al soggetto interessato della violazione del presente Codice e delle controdeduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

A conclusione dell'istruttoria, ove ritenga accertata la violazione del presente Codice, l'Organismo di Vigilanza sottopone una propria relazione esplicativa all'organo deputato ad adottare le determinazioni conseguenti secondo quanto previsto dal *Sistema disciplinare* che costituisce parte integrante del Modello adottato dalla Società, fornendo a quest'ultimo un parere non vincolante circa la sanzione da comminare.

4.3. Sanzioni.

L'osservanza delle norme del Codice da parte dei dipendenti dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice costituisce pertanto inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro nonché illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

L'Amministratore Unico, il Direttore Generale e tutti coloro i quali esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società nonché tutto il personale dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l., i quali violino le disposizioni del presente Codice sono comunque sottoposti al *Sistema disciplinare* che costituisce parte integrante del Modello adottato dalla Società.

Nei contratti con i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e con chiunque svolga a qualunque titolo attività nell'interesse della Società, l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. valuta, in considerazione della tipologia del rapporto, l'opportunità di inserire clausole che vincolano espressamente le parti al rispetto dei principi e delle regole contenute nel presente Codice e che, in caso di violazione delle

predette prescrizioni, attribuiscono alla Società la facoltà di recedere dal contratto o di chiederne la risoluzione.

4.4. Vigenza del Codice.

Il presente Codice si applica ai comportamenti assunti dai destinatari successivamente alla sua adozione da parte dell'Amministratore Unico dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l.

A tal fine, successivamente alla sua adozione, il presente Codice viene portato a conoscenza dei componenti degli organi sociali, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l. e di tutti coloro i quali prestino servizio o effettuino attività in favore della Società.

Copia del Codice viene affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti e portata a conoscenza dei fornitori di beni e servizi nonché di tutti coloro i quali intrattengono relazioni negoziali con l'A. C. Perugia Calcio S.r.l.

Una versione informatica del Codice viene pubblicata all'interno del sito internet della Società.

SEZIONE V

IL CODICE DI COMPORTAMENTO ED IL SISTEMA DI GRADIMENTO

1. Premessa.

L'A.C. Perugia Calcio (in seguito indicata anche come “Società” o il "Perugia"), in conformità all'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva e in virtù del "Protocollo d'Intesa" sottoscritto, tra gli altri, dal Ministero dell'Interno, dalla Lega e dal C.O.N.I. il 4 agosto 2017, al fine di disciplinare le modalità di fruizione degli eventi sportivi organizzati dalla Società, ha redatto il presente Codice di Comportamento e Sistema di Gradimento.

Il Perugia intende promuovere un modello di sana gestione della competizione sportiva, diretto alla valorizzazione della dimensione sociale dello sport, ponendo al centro di tutto la figura del tifoso, che sostiene la propria squadra con passione, lealtà, e rispetto verso la tifoseria della squadra avversaria. Il Perugia rifiuta qualsiasi forma di violenza e discriminazione ed inoltre, in qualità di utilizzatrice dell'impianto sportivo, si impegna al mantenimento delle condizioni di sicurezza ed in tal senso ha predisposto e reso fruibile, mediante il proprio sito web, il “Regolamento d'uso dello Sta-dio”, che in questa sede deve intendersi integralmente richiamato in tutte le sue parti.

In virtù di quanto appena premesso il presente Codice di Comportamento, integrato con il Regolamento d'Uso dello Stadio "Curi" e con il Codice etico adottato ex d.lgs. 231/01 (entrambi pubblicati in estratto sul sito web della società), declina i principi etici e di comportamento irrinunciabili a cui i propri sostenitori e tutti gli altri fruitori delle manifestazioni, inclusi i tifosi avversari (complessivamente “Destinatari”), debbono uniformarsi. Inoltre, è altresì elaborato il cd. “sistema di gradimento”, mediante il quale il Perugia assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle regole di seguito enucleate. Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare, come condizioni generali del contratto di acquisto di abbonamento o più in generale di qualsiasi titolo di accesso alla manifestazione sportiva, il Codice di Comportamento, il Codice Etico e il Regolamento d'Uso dello Stadio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale tra la Società e ciascun partecipante anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. In tal senso l'acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite del Perugia comporta l'accettazione delle disposizioni del presente Codice di Comportamento, anche con riguardo al Sistema di Gradimento ed alle sue misure sanzionatorie. Ai fini del presente Codice sono rilevanti tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal momento in cui intervengono. Deve considerarsi evento ogni iniziativa aperta al pubblico organizzata dalla società sportiva, non necessariamente coincidente, pertanto, con le sole gare ufficiali. Il presente Codice è pubblicato, dal momento dell'adozione, sul sito web ufficiale della Società, nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società.

IL CODICE DI COMPORTAMENTO

2. Il rispetto delle norme.

Tutti i comportamenti tenuti all'interno dell'impianto sportivo devono essere improntati al pieno rispetto delle norme vigenti. Rispetto che costituisce un cardine imprescindibile per la politica aziendale del Perugia Calcio. I comportamenti dei Destinatari non devono però porsi in contrasto con la normativa vigente o comunque costituire un pericolo per l'altrui incolumità e/o l'ordine pubblico. In occasione della partecipazione alle manifestazioni sportive, i Destinatari sono pertanto tenuti ad assicurare un comportamento corretto, improntato al rispetto di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, partecipano all'evento. In nessun caso, la supposta pretesa di agire nell'interesse del Perugia può giustificare tali condotte.

Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. c) e d).

3. La lealtà sportiva.

Nel rispetto del proprio Codice Etico e delle norme dell'ordinamento giuridico della F.I.G.C. e per promuovere un modello di sana gestione della competizione sportiva, l'A. C. Perugia Calcio S.r.l. promuove i valori fondamentali dello sport quali il fair play e la lealtà sportiva. In virtù di ciò, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari all'ordinamento sportivo, essendo loro tassativamente vietato di:

a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);

b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati F.I.G.C. con l'obiettivo di alterare il risultato di una gara;

c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;

d) richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati di A. C. Perugia Calcio S.r.l. o di altre società per l'ottenimento di indebiti benefici.

Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. c) e d).

4. Divieto di comportamenti non eticamente corretti e/o pericolosi.

Per tutelare l'integrità dell'immagine della Società e della sua tifoseria e per assicurare il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive sono vietati tutti gli atti non eticamente corretti o comunque pericolosi e, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono severamente vietate le seguenti condotte:

a) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto sportivo;

b) introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;

c) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente;

d) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;

e) svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;

f) introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo non preventivamente autorizzate dalle autorità competenti;

g) introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni richieste alle autorità competenti;

h) introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS); gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;

i) organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS);

j) accedere e trattenersi all'interno dell'impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

k) tenere all'interno o nell'area riservata esterna dell'impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume;

l) occupare all'interno dell'impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti autorità.

m) manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui "social media" (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.);

n) partecipazione a, o coinvolgimento in, disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale.

Per le violazioni summenzionate si prevede che:

- per le condotte di cui alle lett. a), b) potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);

- per le condotte di cui sopra alle lett. m), n), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), c) e d);

- per le condotte di cui sopra alle lett. c), d), e), f), g), h), i), j), l), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c), e d).

5. Divieto di atti violenti e discriminatori.

Il Perugia rifiuta e ripudia tutte le forme, dirette ed indirette, di violenza sulle persone e sulle cose, nonché qualsiasi forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse a titolo esemplificativo quelle per motivi di sesso, razza, sessualità, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose. In ogni caso sono vietati tutti gli atti potenzialmente pericolosi per la gestione dell'ordine pubblico.

Sono, quindi, espressamente vietati a mero titolo esemplificativo:

a) i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo;

b) i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta;

c) l'introduzione e/o l'esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;

d) qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio, delle Forze dell'Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse;

e) introdurre nell'impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contondere, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto;

f) accendere e/o usare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;

g) lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo atti ad offendere o idonei a contondere;

h) accendere fuochi all'interno dell'impianto sportivo;

i) introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell'evento;

l) introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possa-no arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;

m) introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni o necessità di salute;

n) sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;

o) arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;

p) introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;

q) accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;

r) cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente;

s) ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell'Ordine o il personale di servizio che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice.

A tal riguardo si dispone che:

- per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h) potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);
- per le condotte di cui sopra alle lett. i), l), m), n), o), p), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b);
- per le condotte di cui sopra alle lett. q), r), s), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b).

6. Il Supporter Liaison Officer.

Nell'ottica di agevolare i rapporti tra la Società ed i tifosi, fornendo a questi ultimi un punto di riferimento immediato, la Società ha nominato un proprio Supporter Liaison Officer ("SLO"). I tifosi potranno confrontarsi con lo SLO per eventuali questioni o problematiche connesse alla partecipazione alle gare sportive e a questo proposito è stata attivata una linea di comunicazione dedicata mediante istituzione della casella e-mail slo@acperugiacalcio.it.

7. Il "sistema di gradimento".

A. Le misure applicabili.

In conformità all'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Comportamento sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società, che potrà anche ritirare in via temporanea o definitiva il proprio gradimento, indispensabile ai fini dell'accesso all'impianto sportivo, a coloro che si renderanno protagonisti di condotte contrastanti con i predetti principi e regole. Le sanzioni potranno applicarsi non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei pro-grammi di fidelizzazione, ma anche per comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso o programmi di fidelizzazione. In ogni caso la comminazione di tali sanzioni non potrà comportare pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società:

- a) diffida al rispetto del Codice di Comportamento, del Codice Etico e/o del Regolamento d'Uso del "Curi";
- b) allontanamento dall'impianto anche in corso di gara;
- c) sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
- d) rifiuto a contrarre in relazione all'acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.

I fattori rilevanti ai fini della determinazione della misura sono:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, ove verificabili;
- la gravità della violazione;
- il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o al Perugia e/o a soggetti terzi;
- la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti (cd. Recidiva);
- la causazione di un pericolo effettivo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

Si stabilisce al riguardo che:

- le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura prevista nei precedenti paragrafi;
- nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste;
- nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;
- anche in caso di applicazione, nei confronti dei Destinatari, di una delle suddette misure, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. "DASPO", ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

B. Il procedimento sanzionatorio.

Le misure da applicare, nella misura e nella specie sono stabilite, ai sensi del quarto comma dell'Art 27 del C.G. S. dallo SLO dell'A.C. Perugia Calcio sulla base degli elementi, delle evidenze e delle informazioni raccolte, attraverso:

- le segnalazioni provenienti dalle forze dell'ordine, dai servizi di stewarding, dal Delegato alla Sicurezza, dal Dipartimento Supporter Liaison Officer e/o da altro personale della Società Sportiva;
- le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza;
- le immagini diffuse a mezzo dei social network, nel caso in cui sia possibile accertare l'identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
- tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

L'interessato sarà informato circa l'applicazione della misura mediante comunicazione inviata, a mezzo mail o posta elettronica certificata o raccomandata a.r., all'indirizzo risultante dal modulo di abbonamento o dai pubblici registri.

Tramite apposita piattaforma informatica, la Società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing delle proprie partite interne, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vi-gente.

C. Richiesta di riesame della misura sanzionatoria.

Ricevuta l'informazione circa l'applicazione della misura o comunque la sospensione o il ritiro del gradimento, entro i successivi 15 giorni l'interessato avrà facoltà di richiedere il riesame della misura all'Organismo di Vigilanza dell'A. C. Perugia Calcio S.r.l., mediante mail da inviare all'indirizzo odv.acperugiacalcio@legalmail.it.

Mediante la richiesta di riesame l'interessato potrà rappresentare la propria posizione anche mediante l'allegazione di documenti. L'Organismo di Vigilanza deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informativa all'interessato, fermi restando i diritti riconosciuti a quest'ultimo dalla normativa vigente, incluso quello di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.